

Il Ministro delle infrastrutture
di concerto con
Il Ministro della solidarietà sociale
Il Ministro delle politiche per la famiglia
Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive

DEFINIZIONE DI ALLOGGIO SOCIALE AI FINI DELL'ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI NOTIFICA DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 87 E 88 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA' EUROPEA.

Vista la decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86 , paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale;

Vista la legge 8 febbraio 2007, n° 9, recante “ Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali” ed in particolare l'articolo 5 che dispone che vengano definite, con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia, per le politiche giovani e le attività sportiva previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n° 281, le caratteristiche e i requisiti degli alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del, sulla proposta di decreto di cui al richiamato articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n° 9, predisposta dal Ministro delle infrastrutture di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia, per le politiche giovanili e le attività sportive;

DECRETA:

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini della esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato di cui agli articoli. 87 e 88 del Trattato Istitutivo della Comunità europea, il presente decreto provvede ai sensi dell'articolo 5 della Legge 8 febbraio 2007. n. 9, alla definizione di “alloggio sociale” .
2. E' definito “alloggio sociale” l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie..

3. Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico destinati alla locazione temporanea per almeno 8 anni ed anche alla proprietà..
4. Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori pubblici e privati prioritariamente tramite offerta di alloggi in locazione alla quale va destinata la prevalenza delle risorse disponibili, nonché il sostegno all'accesso alla proprietà della casa, perseguendo l'integrazione di diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari.
5. L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle leggi regionali.

Art. 2

1. Le Regioni, in concertazione con le Anci regionali, definiscono i requisiti per l'accesso e la permanenza nell'alloggio sociale.
2. Il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui all'articolo 1, comma 2, è definito dalle Regioni, in concertazione con gli enti locali, in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio. L'ammontare dei canoni di affitto percepiti dagli operatori deve comunque coprire i costi fiscali di gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio tenuto conto, altresì della funzione sociale dell'alloggio come definito dal presente decreto.
3. Il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui all'articolo 1, comma 3, non può superare quello derivante dai valori risultanti dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero, qualora non aggiornati, il valore determinato ai sensi dell'articolo 3 , comma 114 della legge 24 dicembre 2003, n° 350, e può essere articolato in relazione alla diversa capacità economica degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio.
4. Agli operatori pubblici individuati come soggetti erogatori del servizio di edilizia residenziale sociale in locazione permanente sulla base delle vigenti normative ed agli operatori pubblici e privati selezionati mediante procedimento di evidenza pubblica per la realizzazione degli alloggi di cui all'articolo 1, comma 3, spetta una compensazione costituita dal canone di locazione e

dalle eventuali diverse misure stabilite dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dagli enti locali. Tale compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi derivanti dagli adempimenti degli obblighi del servizio nonché un eventuale ragionevole utile

5. Le regioni, in concertazione con le Anci regionali, fissano i requisiti per beneficiare delle agevolazioni per l'accesso alla proprietà e stabiliscono modalità e criteri per la determinazione del prezzo di vendita, stabilito nella convenzione con il comune, per il trasferimento dei benefici agli acquirenti, anche successivi al primo tenuto conto dei diversi sussidi accordati per l'acquisto, la costruzione o il recupero.
6. Salvo diversa disciplina regionale, in relazione a particolari programmi d'intervento, gli enti locali possono stabilire specifici canoni, criteri di accesso e permanenza, assumendo a proprio totale carico i costi delle compensazioni spettanti agli operatori, da coprire anche attraverso valorizzazioni premiali di tipo urbanistico.
7. L'alloggio sociale deve essere adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n° 457. Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare e comunque non superiore a cinque – oltre ai vani accessori quali bagno e cucina. L'alloggio sociale deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando ove possibile, fonti energetiche alternative.
8. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con gli statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

Il presente decreto sarà pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma.....

Il Ministro delle infrastrutture
Il Ministro della solidarietà sociale
Il Ministro per le politiche della famiglia
Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive